



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Qualità dell' Aria**

**Proposta nr. 45 del 06/03/2012 -**  
**Determinazione nr. 507 del 07/03/2012**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di produzione di manufatti in calcestruzzo e cemento per l'edilizia e per il trattamento delle acque reflue.

Società **BOER GROUP SRL** - stabilimento sito in Comune di Cordenons (PN), via Stringher n. 14

**PREMESSA**

**1.Fatto**

La Società BOER GROUP SRL, con sede legale e produttiva in via Stringher n. 14 in Comune di Cordenons (PN), ha presentato in data 22.12.2011 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e, contestualmente, domanda di modifica di stabilimento ai sensi dell'art. 269 c. 8 (assunta al prot. n. 88000 del 22.12.2011).

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 89553 del 30.12.2011. La società ha fornito le integrazioni in con nota del 18.01.2012 (assunta al prot. n. 3911 del 19.01.2012).

Con nota prot. n. 4563 del 23.01.2012 sono stati richiesti i pareri di competenza al Comune di Cordenons (come previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.

Sia il Comune che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 non hanno espresso il proprio parere nei termini richiesti.

La Società svolge l'attività di produzione di manufatti in calcestruzzo e cemento per l'edilizia e per il trattamento delle acque reflue ed è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con D.G.R. n. 3162 del 26.10.2000 (volutata dalla Provincia di Pordenone con det. dir. n. 1900 del 10.08.2009) per il silos esistente (punto di emissione S1).

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende:

- installare un nuovo silos della capacità di 40-50 ton. per lo stoccaggio del cemento unitamente ad un mescolatore planetario della capacità di 1500 litri in grado di produrre il calcestruzzo per la lavorazione fluida nei casseri. L'impianto di betonaggio ed il nastro trasportatore per il carico della benna della nuova linea saranno gli stessi della linea esistente usata per la produzione di manufatti in cemento. Lo sfiato del silos nuovo sarà collegato al camino esistente S1;
- chiedere il rinnovo dell'autorizzazione regionale vigente per gli impianti esistenti.

**2.Documenti**

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo e del punto di emissione,
- estratto di CTR,
- estratto di PRGC,
- estratto di mappa catastale,

- pianta del fabbricato,
- pianta dell'impianto di betonaggio con indicati i due sili,
- scheda tecnica del filtro a cartucce fornita dalla ditta CAMS INDUSTRIALE,
- integrazioni del 18.01.2012 (foto del silos esistente).

### 3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

### 4. Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 20.02.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come **S1 (sili cemento)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA è conservata nella pratica.

La società possiede un impianto termico civile funzionante a GPL avente potenza termica nominale di 25 kW non sottoposto a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

**IL DIRIGENTE DETERMINA**

### 1.Decisione

Di autorizzare la Società BOER GROUP SRL, con sede legale e operativa in via Stringher n. 14 in Comune di Cordenons (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato. Il punto di emissione presente presso lo stabilimento è il seguente:

- **S1 (sili di cemento - modificato).**

### 2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

<b>Punto di emissione S1 (sili cemento)</b>	<i>Portata: 800 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c.: 1,5 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- b) La modifica dello stabilimento (installazione nuovi impianti) deve essere effettuata due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca/modifica d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di mettere in esercizio i nuovi impianti che afferiscono al punto di emissione S1, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime del nuovo silos è fissato in (novanta) 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### 3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
  - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili

sempre in modo agevole e sicuro.

- e) Ad avvenuta messa a regime dei nuovi impianti, per i sili che emettono in atmosfera attraverso il punto di emissione S1, essendo presente un idoneo sistema di abbattimento delle polveri, la società è esonerata dall'effettuare i controlli analitici alle emissioni in atmosfera qualora effettuati correttamente le operazioni previste alle precedenti lettere a) e b).
- f) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.

- g) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- h) Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.

#### **4.Suggerimenti ed osservazioni**

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

#### **5.Avvertenze**

La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.

1. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
2. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
3. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
4. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
5. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla società, al Comune di Cordenons (PN) e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla

data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.

7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi "2.Obblighi" e "3.Prescrizioni" può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**6.A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 07/03/2012

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 07/03/2012 04:05:38

IMPRONTA: 87F581FD4D3578EBEB4CF43E8F049C36450326BE4440BB839729ED45D8D32DA8  
450326BE4440BB839729ED45D8D32DA8A598DBC8DF23A56B05ADA1E2C2509D97  
A598DBC8DF23A56B05ADA1E2C2509D97395394C06030FC3913CCF55DFAF9879B  
395394C06030FC3913CCF55DFAF9879BD86A36A17BA162104DE9240CE6060592